Il giorno 20 febbraio 2004, in Avellino, presso la Direzione Generale della Banca della Campania, tra la Banca della Campania, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Fornaro e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, rappresentata dal Sig. Ninetto Sgarbi,

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dai Signori Matteo Valenti, Lucio Trucillo, Americo Marini, Carmine Vitolo, Giovanni Manzi e Gennaro Mazza;

la Dircredito, rappresentata dai Signori Paolo Paiardi, Mario Capuano e Carmine Iandolo;

il SINFUB, rappresentato dai Signori Pietro Pisani, Giuseppe Imparato e Santolo Di Palma;

#### premesso

- che, con documento datato 21 ottobre 2003, consegnato in data 27 ottobre 2003 agli Organismi sindacali aziendali delle Banche indicate e copia trasmessa in pari data a mezzo telefax alle rispettive Segreterie Nazionali, è stata fornita comunicazione del progetto di trasferimento di ramo d'azienda dalla BpER alla BdC in applicazione dell'art. 2112 del codice civile, come modificato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 276/2003, e dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n° 428, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 18 nonché dell'art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, con conseguente avvio della procedura;
- che, con detto documento, le aziende hanno assolto agli obblighi di comunicazione previsti dalle norme di legge e di contratto indicate al punto precedente, fornendo l'indicazione della programmata cessione; i motivi e gli obiettivi del programmato trasferimento di ramo d'azienda; le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; le misure previste per questi ultimi;
- che, costituita la delegazione *ad hoc* di cui all'art. 18 del vigente CCNL, il 16 dicembre 2003 sono iniziati gli incontri tra le parti al fine di pervenire ad ipotesi di accordo per un contratto di armonizzazione applicabile al personale interessato dalla suddetta cessione;
- che, durante gli incontri, le parti hanno convenuto sull'utilità di definire un protocollo di relazioni sindacali che accompagni l'evoluzione del processo in atto e che garantisca una attiva partecipazione del personale; detti rapporti assumeranno sensibile importanza nella gestione dei processi di riorganizzazione dell'azienda cessionaria, nell'ottica di consentire e favorire soluzioni condivise sulle problematiche relative al progetto in essere;
- che le parti, nel rispetto di quanto già previsto dalle norme e dai contratti tempo per tempo vigenti, ritengono opportuno prevedere ulteriori incontri, per l'attivazione di momenti di informativa aziendale al fine di ottenere un adeguato coinvolgimento delle OO.SS. e, ove previsto, della capogruppo, in relazione all'evoluzione ed all'attuazione del processo conseguente il trasferimento del ramo d'azienda;

si è convenuto quanto segue.

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

#### Articolo 1

#### Ricadute e tensioni occupazionali

La parte aziendale:

• conferma che l'operazione di cessione di ramo d'azienda rientra in una precisa strategia di razionalizzazione ed integrazione delle strutture esistenti nella Regione Campania, facenti capo al gruppo BpER, finalizzata alla creazione di un forte polo regionale bancario tramite la "Banca della Campania".

La strategia di crescita mirerà al consolidamento della presenza della Banca nelle province di attuale insediamento e verranno definite direttrici di sviluppo nei territori della regione, ritenuti a maggior potenziale;

• ribadisce che l'operazione, pur determinando eccedenze di personale, non comporta di per sé riduzioni dell'attuale personale in servizio e, pertanto, nei confronti del personale interessato non si prodederà ad alcana risoluzione del rapporto di lavoro per effetto del trasferimento di ramo d'azienda;

servizio di trasporto gratuito con autobus; il servizio verrà attuato a condizione che sia richiesto da un adeguato numero di utenti e, in caso di permanenza, verrà mantenuto fino al 30 giugno 2006.

Trascorsi otto mesi, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di proseguire l'erogazione del servizio.

#### Articolo 5

#### Inquadramenti

Il personale appartenente alle aree professionali ed i quadri direttivi provenienti dalla BpER saranno inquadrati con pari qualifica e livello retributivo ex CCNL nell'organico della BdC, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella banca di provenienza, valide a tutti gli effetti contrattuali (presenti o futuri) e dagli accordi a latere.

Nelle adibizioni alle mansioni saranno tenute in considerazione e valorizzate (per quanto possibile) le capacità, le conoscenze professionali, le esperienze, la professionalità e le anzianità maturate dai dipendenti, come previsto dalle norme di legge e di contratto.

La Banca presenterà una proposta sugli inquadramenti e sulle figure professionali, entro il 30 giugno 2004, al fine di prevedere congiuntamente un'eventuale regolamentazione alla luce dell'assetto aziendale.

#### Articolo 6

## Rapporti di lavoro a tempo parziale

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso la banca di provenienza, alle stesse condizioni e con la stessa articolazione di orario, salve eventuali successive variazioni tra le parti interessate.

### Articolo 7

## Contratti Integrativi Aziendali e accordi a latere

Con decorrenza dalla data di conferimento del personale proveniente dalla BPER, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti integrativi aziendali e dagli accordi a latere in essere presso la BdC vengono integrati come previsto nell'allegato A.

Ai titolari delle succursali provenienti dalla BpER verranno riconosciute le indennità di rappresentanza previste dalla circolare serie Personale n° 4/02 del 27/2/2002 della ex Banca Popolare dell'Irpinia, normativa fatta propria dalla BdC, previa classificazione delle succursali di appartenenza.

Ai dipendenti BPER interessati dalla cessione di ramo d'azienda verranno mantenuti i trattamenti previsti dalle norme in vigore presso la BPER per le prestazioni sanitarie fino al 31 dicembre 2004.

Il riconoscimento ai suddetti dipendenti di altre coperture assicurative avvertà secondo gli accordi aziendali о i regolamenti in essere presso la BdC.

Per l'adesione dei suddetti dipendenti alle forme di previdenza complementare in essere presso la BdC si rinvia all'accordo aziendale del 23 dicembre 2003 della BdC.

Verranno costituite apposite commissioni tecniche per l'eventuale definizione di soluzioni alternative sui temi sopra esposti.

A seguito della normativa sugli inquadramenti del personale la BdC rappresenterà alle OO.SS. aziendali un'ipotesi di regolamento per l'inquadramento dei quadri direttivi, come previsto dall'art. 66 del CCNL 11/7/1999.

Articolo 8

#### Articolo 11

## Giudizio professionale anno 2004

La BdC si impegna ad attribuire per l'anno 2004 ai dipendenti coinvolti in processi di variazione di mansioni conseguenti alla cessione di ramo d'azienda un giudizio professionale non inferiore a quello dell'anno precedente, salvo eccezioni conseguenti a procedimenti disciplinari.

#### Articolo 12

#### Intervallo meridiano

Il personale in servizio presso gli uffici della direzione generale della Banca della Campania interessato da processi di pendolarismo conseguenti alla cessione di ramo d'azienda ha facoltà, su espressa richiesta, di effettuare un intervallo meridiano della durata di 30 (trenta) minuti. Tale opportunità viene introdotta in via sperimentale per un periodo di sei mesi dalla data della cessione.

#### Articolo 13

#### Procedura sindacale

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare esaurita la procedura avviata in applicazione delle disposizioni di legge e di contratto.

#### Articolo 14

## Agibilità sindacali

La Banca della Campania riconosce ad ogni effetto di legge e di contratto le strutture sindacali in essere presso la BpER alla data del 29 febbraio 2004.

Le integrazioni fra le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dipendenti provenienti dalla BpER e quelle della Banca della Campania dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2004.

#### Articolo 15

#### Scadenza

Il presente accordo scadrà il 31 Dicembre 2004, salvo diverse indicazioni contenute nega li articoli che precedono.

## (Ex art. 3 CIA BPS 6/11/2002)

In applicazione dell'articolo 38 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, al personale in servizio alla data del 1º novembre 1999 sono riconosciute quote eccedenti la misura standard di settore del premio di rendimento aziendale come definite dalla seguente tabella:

Quadri direttivi – 2° livello retributivo	$\epsilon$	218,98
Quadri direttivi - 1° livello retributivo	$\check{\epsilon}$	234,47
Terza area professionale – 4° livello retributivo	$\check{\epsilon}$	207,10
Terza area professionale – 3° livello retributivo	€	211,23
Terza area professionale – 2° livello retributivo	€	210,71
Terza area professionale – 1° livello retributivo	€	208,13
Seconda area professionale – 3° livello retributivo	$\epsilon$	207,10
Seconda area professionale – 2° livello retributivo	€	197,29
Seconda area professionale – 1° livello retributivo	$\epsilon$	208,13

Gli importi di cui sopra, in quanto derivanti esclusivamente dalla differenza delle cifre fisse, non sono soggetti a ricalcolo o rivalutazioni.

A decorrere dal 1º gennaio 2005 al suddetto personale verrà riconosciuto l'ex premio di rendimento previsto al precedente punto A) in sostituzione di quanto previsto al presente punto B).

# C) Personale proveniente dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna

A decorrere dal 1º gennaio 2005, al personale proveniente dalla BPER verrà riconosciuto l'ex premio di rendimento previsto al precedente punto A).

Tali quote, che assumono la denominazione di "ex premio di rendimento":

- non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
- non vengono riconosciute al personale assunto dal 1º novembre 1999 in quanto a detto personale è applicabile un sistema di previdenza complementare;
- non vengono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.

## Nota a verbale.

In deroga a quanto previsto al punto A), ultimo comma, l' "erogazione" viene corrisposta al personale avente diritto nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

## D) Personale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Al personale appartenente alle aree professionali e ai Quadri direttivi conferiti alla Banca della Campania per effetto del trasferimento di ramo d'azienda BPER in Campania, viene riconosciuta, nella mensilità di febbraio 2004, una "gratifica straordinaria" nelle seguenti misure:

QD4 EX P3	Euro	10.945,00	
QD4 EX P2	Euro	10.140,00	
QD4 EX P1	Euro	9.735,00	
QD4 EX P0	Euro	9.335,00	
QD3 EX P0	Euro	9.335,00	/ . 1
QD3	Euro	8.930,00	
QD2	Euro	8.565,00	1/12
QD1	Euro	7.755,00	$\mathcal{L}$
3^ A. 4° LIV.	Euro	7.095,00	Inn fact.
3^ A. 3° LIV.	Euro	5.925,00	
3^ A. 2° LIV.	Euro	5.135,00	Maleti M
3^ A. 1° LIV.	Euro	4.220,00	
2^ A. 3° LIV.	Euro	3.670,00	
2^ A. 2° LIV.	Euro	3.065,00	1 Ab March 1
$\widehat{}$	- /	•	/ / / / Downerd
(Y)	$\Delta I$	do)	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Uroun	' <i>U</i>	100 C	
47/900	/7		/ [V]

Per il personale proveniente dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna, restano in vigore fino al termine dell'esercizio 2004 le norme e i trattamenti previsti dagli accordi aziendali vigenti in materia presso la BPER.

## 3) Prospettive per il riconoscimento al personale di una "Partecipazione agli utili".

Le parti convengono di introdurre in prospettiva una nuova forma retributiva denominata "partecipazione agli utili" da riconoscere ai dipendenti di Banca della Campania secondo formule che saranno oggetto di specifici negoziati e susseguenti accordi, legata al raggiungimento di apprezzabili livelli di taluni indicatori economici quali il r.o.e. (return on equity), r.o.a. (return on asset), cost/income (costi/ricavi), indici della produttività del lavoro derivante dal rapporto fra costo del lavoro e margine di intermediazione.

I predetti indicatori complessivamente considerati, dovranno risultare allineati a quelli rilevati per la Capogruppo B.p.E.R., con riferimento al corrispondente esercizio sociale, per un biennio.

L'azienda, pertanto, comunicherà alle OO.SS. il livello dimensionale raggiunto dagli indicatori sopra richiamati e rilevabili dal bilancio di ciascun esercizio dopo l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Al conseguimento dei suddetti risultati le parti stipulanti avvieranno un idoneo confronto per la ricerca di soluzioni condivise, finalizzato alla definizione dei criteri e delle condizioni per la quantificazione e per la erogazione, tempo per tempo della predetta "partecipazione agli utili".

Le prospettive per il riconoscimento al personale di una partecipazione agli utili verranno verificate dopo l'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2006 della BpER e della BdC.